Assemblee online, le regole per il dopo emergenza

Società

Il 31 luglio scadranno le norme transitorie in vigore da marzo 2020

Le audio-video conferenze saranno possibili anche se non previste dallo statuto

Angelo Busani

Cessa, con la fine di luglio, la vigenza delle norme emergenziali in tema di assemblee societarie e, quindi, ci si deve preparare al ritorno alla prassi seguita anteriormente al decreto legge 18/2020 e, cioè, alla normativa che, durantel'epidemia da Covid-19, halegittimato, in estrema sintesi:

- lo svolgimento delle riunioni mediante strumenti di telecomunicazione anchepergliorganidiquellesocietàche non prevedessero nel loro statuto la modalità della audio-video conferenza:
- leriunioni delle assemblee dei soci edegli organi societari con tutti i partecipanti collegati in audio-video conferenza senza la previsione di un luogo fisico ove poter accedere di persona (la full audio-video conference):
- la possibilità di imporre agli aventi diritto di partecipare alle riunioni societarie solo mediante strumenti di telecomunicazione;
- la possibilità di imporre ai soci delle società quotate di rilasciare la delega di voto al cosiddetto "rappresentante designato" e, quindi, di vietare la partecipazione personale dei soci

all'assemblea, anche mediante strumenti di telecomunicazione.

L'epidemia, peraltro, ha avuto l'ef-fetto di indurre studiosi e addetti ai lavori asvolgere un'inedita riflessione sulla normativa che disciplina, "a regime", le riunioni degli organi societari, con il risultato che attualmente vi è una generalizzata condivisione sul punto che, anche dopo la cessazione della normativa emergenziale, si pos-sono continuare a praticare alcuni dei comportamentilegittimati, dal marzo 2020 a luglio 2022, dalla legislazione transitoria, specie se codificati in apposite clausole statutarie.

Statuto non obbligatorio

L'esperienza fatta durante l'epidemia ha definitivamente sdoganato l'opinione, avanzatagià nel 2017 dai notai del Triveneto (massima H.B.39) secondo cui è lecito lo svolgimento dell'assemblea con sistemi di audio-video conferenza anche se lo statuto non lo preveda: è vero che l'articolo 2470, comma 4, del Codice civile, sancisce che «lo statuto può consentire» l'audio-video conferenza, ma si tratterebbe di una prescrizione da intendere nel senso che lo statuto «può disciplinare» le forme di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e non già nel senso che, in assenza di clausola statutaria, al socio sia precluso di partecipare ai lavori assembleari con mezzi di telecomunicazione rispettosi del metodo collegiale.

Deroghe possibili con l'unanimità

Sempre nella massima H.B.39 si sostiene che anche quando lo statuto della società disciplina lo svolgimento delle riunioni degli organi assembleari mediante strumenti di telecomunicazione, è sempre ammissibile, con il consenso unanime dei partecipanti espresso in vista o nel corso della riunione, agire in deroga allo statuto, senza doverlo formalmente modificare (e, quindi, con effetto per la singola adunanza).

L'assemblea totalitaria

Se l'adunanza si svolge in forma totalitaria, non vi sono limiti al suo svolgimento in audio-video conferenza (massiman, 187 del Consiglio notarile di Milano): invero, se tutti gli aventi diritto(in assenza di un avviso di convocazione) si collegano mediante strumenti di telecomunicazione, significa che essi sono d'accordo nel voler utilizzare tale sistema di svolgimento della riunione. L'unico limite riguarda il notaio che eventualmente partecipi all'adunanza, il quale, seppur vi prenda parte mediante stru-menti audio-visivi, deve collegarsi da un luogo compreso nell'ambito territoriale ove è legittimato a operare.

Secondo la massima n. 200 del Consiglio notarile di Milano, è legittima la clausola statutaria che consenta la convocazione di un'assemblea con la prescrizione della partecipazione esclusiva mediante sistemi di audiovideo conferenza: esclusività che, in assenza di una norma statutaria, sarebbe invece illegittima.

Peraltro, se lo statuto genericamente consente interventi con sistemi di audio-video conferenza, è legittimo l'avviso di convocazione dell'asembleache, senza indicare un luogo fisico di svolgimento, imponga di parteciparvi esclusivamente mediante sistemi di audio-video conferenza.

Come funziona



Le possibilità

L'utilizzo degli strumenti di telecomunicazione può avvenire in due modi: convocando l'assemblea in un luogo fisico, cui è possibile partecipare con l'utilizzo dell'audio-video conferenza, o svolgendola totalmente online, ossia senza un luogo fisico cui i potenziali

2 La scelta

La clausola statutaria che affida al soggetto titolare il potere di convocare l'organo sociale, la scelta fra la modalità esclusivamente online e quella in cui è indicato anche un luogo fisico, è legittima. Lo ha chiarito il Consiglio notarile

il solo segretario né impedirebbe che l'assemblea si svolga, in forma totalitaria, con tutti i partecipanti collegati mediante sistemi di audiovideo conferenza. È inoltre ammissibile (Consiglio nazionale del notariato, Studio d'impresa n. 70-2009/I) che l'as-

riunione assembleare se, nel luogo

fisico di convocazione, sia presente

semblea sia presieduta da un sog-getto presente in un luogo diverso da quello nel quale si trova il notaio. In tal caso, il presidente dell'assemblea può procedere alla firma differita del verbale (non conte-

stuale) redatto dal notaio. L'avviso di convocazione

Secondo la massima n. 200 del Consiglio notarile di Milano è legittima la clausola statutaria che attribuisca al soggetto titolare del potere di convocazione dell'organo societa-rio la scelta tra la convocazione dell'organo esclusivamente mediante sistemi di audio-video conferenza

e la convocazione in un luogo fisico. In quest'ultimo caso, la clausola statutaria in questione può prevedere la facoltà o l'obbligo di permettere l'intervento dei partecipanti anche mediante sistemi di audio-video conferenza.

È altresì legittima la clausola statutaria che disponga l'obbligo di convocazione dell'assemblea in un luogo fisico (vietandone lo svolgimento solo mediante sistemi di audio-video conferenza) permettendo però di parteciparvi anche mediante sistemi di audiovideo conferenza.

Collegamento da un solo posto

notarile di Milano, massima n. 187).

Quando è consentito l'intervento in assemblea mediante sistemi di audiovideo conferenza, è possibile che una pluralità di partecipanti intervenga all'assemblea mediante sistemi di audio-video conferenza affluendo in un

unico luogo fisico nel quale sia dispo-nibile il sistema di collegamento in audio-video conferenza (Consiglio

Modalità solo da remoto o in luogo fisico: possibile far scegliere a chi convoca

Procedure

Per il Consiglio notarile di Milano la norma statutaria che lo contempla è legittima

Quando si svolgono assemblee mediante strumenti di telecomu-nicazione, vi è da distinguere il caso dell'assemblea convocata in un luogo fisico, cui si possa partecipare con l'utilizzo dell'audio-video conferenza, dal caso dell'assemblea che si svolga in audio-vi-deo conferenza "totale", vale a dire senza che sia stabilito un luogo fisico cui i potenziali partecipanti possano affluire.

Presidente e segretario

Di solito, gli statuti prescrivono che, nel caso di assemblea convocata in un luogo fisico, cui si possa prender

parte mediante strumenti di telecomunicazione, il presidente e il segretario debbano partecipare recandosi nel luogo fisico in cui l'assemblea è convocata.

Tuttavia, l'epidemia ha indotto la formazione di un consolidato consenso (massima n. 187 del Consiglio notarile di Milano) sul punto di interpretare tale clausola statutaria nel senso che essa deve intendersi come funzionale alla redazione conte-stuale del verbale assembleare.

In altre parole, tale clausola non impedirebbe di ritenere legittima la

L'assemblea può essere presieduta da un soggetto che si trova in uno spazio diverso da quello del notaio